



DECRETO RETTORALE N. 769/2003

UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all’emanazione dello statuto di autonomia dell’Università della Calabria e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il D.M. 23 dicembre 1999 e successive modificazioni concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
- Visto il D.M. 4 agosto 2000 relativo alla determinazione delle classi universitarie;
- Visto il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 130 del 10 dicembre 2001;
- Visto il verbale del 28 giugno 2001 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Mediazione Linguistica (Classe 3) proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
- Visto il verbale del 22 maggio 2002 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

E’ emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Mediazione Linguistica (Classe 3) di seguito riportato:

Art. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di laurea in Mediazione Linguistica.

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Corso di laurea in Mediazione Linguistica in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università della Calabria e nel rispetto della libertà d’insegnamento, consta di una “Parte generale” e di una “Parte speciale”.

La “Parte generale” disciplina gli aspetti di base del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica.

La “Parte speciale” disciplina gli aspetti organizzativi dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica.

Art. 2 - Corso di laurea in Mediazione Linguistica.

Per conseguire la laurea in Mediazione Linguistica lo studente deve avere acquisito 180 crediti.

La durata del Corso di laurea in Mediazione Linguistica è di tre anni.

Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una solida conoscenza di almeno due lingue straniere, a scelta tra le quattro europee proposte, nonché delle relative culture e problematiche socio-politiche; una adeguata preparazione generale in campo economico/giuridico, storico/politico, antropologico, demografico e letterario; una adeguata capacità di utilizzare gli strumenti per la gestione dell'informazione e della comunicazione, sia documentale che audiovisiva; una adeguata conoscenza degli strumenti informatici e telematici, sia di base che applicati ai campi di specifico interesse;

I laureati del corso di Laurea svolgeranno attività professionali nel campo dell'assistenza linguistica sia in ambito turistico/istituzionale che a livello scolastico e interpersonale. In tale senso si collocano le scelte opzionali di alcune discipline affini ed integrative che servono a meglio completare il percorso formativo a seconda del profilo prescelto, ferma restando l'unicità della preparazione di base garantita dalle materie di base e caratterizzanti.

In particolare la situazione regionale, caratterizzata da una forte vocazione turistica e da una accentuata multiculturalità, spinge a prefigurare due distinte possibilità di impiego dei laureati della classe:

- a servizio dell'industria turistica in tutti quei casi nei quali la piena conoscenza delle lingue ed una adeguata preparazione culturale sono presupposto indispensabile per la trasmissione di contenuti e la costruzione di percorsi turistico/culturali;
- a servizio del sistema educativo e della società civile in tutti quei casi nei quali la diversità etnica e la multiculturalità creano delle problematiche di integrazione che solo la conoscenza delle lingue e delle culture degli altri paesi è in grado di colmare; in tal senso si colloca l'inserimento nel curriculum della lingua e cultura araba e della lingua e cultura rumena.

Sono stati pertanto attivati due distinti curricula:

Turistico

Internazionale

Estremamente rilevante, in questo panorama formativo, è l'obbligatorietà delle attività di stage e tirocinio alle quali si è deciso di assegnare un numero di crediti significativo a dimostrazione, appunto, della particolare attenzione che si intende riservare alle attività di tirocinio in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Il naturale sbocco, nella classe delle lauree specialistiche, sarà rappresentato dalla classe 43 - Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale che, nella declaratoria della stessa classe, prevede appunto il potenziamento ed il completamento delle medesime abilità e saperi della classe della Mediazione Linguistica.

Art. 3 - Attività formative.

Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio (anche svolte all'esterno dell'Università), alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento, ai Congressi e Convegni.

Art. 4 - Crediti formativi.

Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica.

Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento

dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

La Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di laurea, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

I crediti ottenuti in corsi disciplinari di Corsi di laurea dell'Università della Calabria o di altre Università sono immediatamente riconosciuti con la relativa votazione purché certificati. I crediti ottenuti presso altri Enti debbono essere certificati con l'indicazione delle ore di attività svolta e, possibilmente, con un'indicazione sul profitto. Il Consiglio di Corso di Laurea (CCL) determina caso per caso il numero di crediti corrispondenti a ciascuna di queste attività e assegna una votazione sulla base delle risultanze e della coerenza dell'attività svolta con il corso di Laurea. Le stesse norme si applicano al caso dei trasferimenti al Corso di Laurea Mediazione Linguistica da altri corsi di studio.

L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente regolamento (Allegato A) di cui costituisce parte integrante.

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel predetto Allegato.

Art. 5 - Ammissione al Corso di laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica:

- i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;
- i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo;
- quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Allo scopo di orientare la scelta degli studenti da iscrivere al primo anno e di ovviare all'eventuale carenza di preparazione iniziale, il Consiglio di Corso di Laurea può organizzare annualmente l'istituzione di attività formative specifiche. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dall'ordinamento didattico possono essere svolte da docenti del Corso di Laurea, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dal Regolamento per l'incentivazione dei docenti.

Il medesimo consiglio dispone di attenersi, in merito alle competenze linguistiche, ai parametri di accertamento indicati dal "Common European Framework of reference for Languages: Learning, Teaching Assessment". Si fa specifico riferimento ai "Common reference levels: global scale" (basic users A1-A2; independent users B1-B2; (proficient users C1-C2). Questo modello di riferimento dispone dei parametri di riferimento per l'accertamento delle competenze linguistiche acquisite per le Lingue dell'Unione Europea (cfr. www.culture2.coe.int/portfolio/documents-intro/common-framework.ertme)

Art. 8 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio.

Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del Manifesto degli studi il Consiglio di Corso di Laurea propone in particolare:

- le alternative offerte e consigliate, per l'eventuale presentazione da parte dello studente di un piano di studi individuale;
- le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
- la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche (lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, etc.) nel quadro del calendario accademico;
- i criteri di ripartizione degli studenti tra gli eventuali corsi plurimi.

I piani di studi ufficiali corrispondenti a ciascun curriculum sono riportati nell'allegato A al presente Regolamento. In occasione della predisposizione del Manifesto degli Studi, il Consiglio di Corso di Laurea delibera quali curricula attivare per il successivo anno accademico.

I piani di studio ufficiali sono deliberati dalla Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di laurea e sono riportati nel manifesto degli studi .

Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano, o uno dei piani di studio predisposti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia o presentare un piano di studio individuale nell'ambito delle attività formative offerte entro il 31 dicembre presso la Segreteria del Corso di Laurea.

Lo studente, sia in corso di studi che fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi. Le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.

I piani di studio sono approvati dal Consiglio di Corso di laurea in Mediazione Linguistica.

Art. 9 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e trasferimenti da altri Atenei.

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Mediazione linguistica gli studenti precedentemente iscritti ad un Corso di Laurea dell'Università della Calabria, ovvero ad un Corso di Laurea di altra Università.

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro corso di laurea dell'Università della Calabria, o da altro corso di laurea presso altri Atenei, al fine della prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Linguistica, è di competenza del Consiglio di Corso di laurea in Mediazione Linguistica. Compete altresì al Consiglio del Corso di laurea in Mediazione Linguistica la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

E' altresì competenza del Consiglio di Corso di laurea in Mediazione Linguistica la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato nell'art. 20 del presente Regolamento.

Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell'Università di provenienza, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

La domanda intesa ad ottenere il passaggio fra Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve pervenire tra l'1 Giugno ed il 31 Agosto. La delibera del Consiglio di Corso di laurea in Mediazione Linguistica si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del corso di laurea dell'anno accademico immediatamente successivo.

Le domande di passaggio o di trasferimento potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli studenti iscritti a quell'anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l'immatricolazione al Corso di laurea in Mediazione Linguistica.

Le domande di passaggio tra corsi di laurea della Facoltà di Lettere e filosofia di studenti iscritti al primo anno possono essere presentate anche anteriormente all'1 Giugno. La richiesta di passaggio di Corso di laurea, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio di Corso di laurea.

La domanda di passaggio può essere accolta, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli studenti iscritti al primo anno di corso è inferiore a quello dei posti messi a concorso per l'immatricolazione in quell'anno accademico al Corso di laurea in Mediazione Linguistica e se lo studente è in possesso del titolo di studio necessario per l'immatricolazione al Corso di laurea in Mediazione Linguistica.

Art. 10 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

Coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario possono chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto. La richiesta non è in alcun caso accolta se il richiedente non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'accesso al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica.

Alla domanda intesa ad ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo di studio universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

La domanda di cui al comma precedente deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 agosto. La delibera da parte del Consiglio di Corso di laurea in Mediazione Linguistica si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di laurea in Mediazione Linguistica dell'anno accademico immediatamente successivo.

Il Consiglio del Corso di laurea in Mediazione Linguistica delibera l'accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio di Corso di laurea in Mediazione Linguistica la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 5 del presente Regolamento e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art.21 del presente Regolamento.

Art. 11 - Tipologia e articolazione in moduli dei corsi di insegnamento.

L'Allegato A al presente Regolamento può prevedere l'articolazione dell'offerta didattica in moduli di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento dei relativi esami, nell'allegato A può essere prevista l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio o in campagna, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento, nell'allegato A al presente Regolamento sono indicati:

- l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare, o a più settori nel caso di corsi integrati, anche allo scopo di assicurarne la corretta assegnazione a uno dei Professori di ruolo o Ricercatori che ne sia esplicitamente indicato come il responsabile;
- l'assegnazione di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari.

Sulla base di giustificate esigenze didattiche ed organizzative un corso di insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi del corso.

Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l'attività formativa di cui il modulo è parte.

I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

Art. 12 - Disposizioni sull'obbligo di frequenza

La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria. Essa è determinata nel 50% delle ore per moduli di 2 crediti e nel 70% delle ore per tutti i moduli con crediti superiori a 2. La frequenza a tutte le altre attività di laboratorio, campo o comunque esercitative è obbligatoria. Il mancato ottenimento delle presenze ritenute indispensabili comporta l'automatico obbligo alla ripetizione delle stesse secondo modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 13 - Verifiche del profitto.

La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative di cui al quadro generale (allegato A).

Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale, oppure utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. Possono essere considerati in sede di esami gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.

La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione ma soltanto una valutazione di "superata" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superata". La verifica del profitto per le attività formative per le quali non sia prevista una votazione potrà essere demandata anche ad un singolo professore di ruolo o ricercatore.

Le modalità dell'accertamento del profitto per ciascuna attività formativa sono stabilite dal Presidente di commissione; l'accertamento del profitto è individuale.

Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi, con eventuale lode, o di riprovazione: entrambi i giudizi devono essere formalizzati dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.

Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, ma dell'annotazione "ritirato" o "respinto" riportata sul verbale dell'accertamento: tale esito negativo non influisce né sulla votazione finale al conseguimento del titolo di studio, né sulla carriera universitaria dello studente.

Qualora sia prevista una votazione l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi.

Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.

Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine di ciascuno dei periodi didattici in cui si articola l'anno accademico ed una sessione compresa tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.

I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

Art. 14 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell'unione Europea

La conoscenza della lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano obbligatoria per il conseguimento della laurea è verificata secondo modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 15 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea e sono, di norma, composte da 3 membri.

Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso.

Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di laurea la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine.

Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio del Corso di laurea in Mediazione Linguistica, provvede alla nomina di un sostituto.

Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.

Art. 16 - Orientamento e tutorato.

In ogni Corso di studio è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo

formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio di Corso di laurea che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di Corso di laurea in Mediazione Linguistica.

Entro la prima settimana dall'inizio delle lezioni, a ciascuno degli studenti immatricolati è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di laurea in Mediazione Linguistica. L'attribuzione sarà realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor.

Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 17 - Ulteriori iniziative didattiche.

Il Consiglio di Corso di Laurea può proporre alla Facoltà di organizzare iniziative didattiche di perfezionamento; corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo ed a concorsi pubblici; corsi per la formazione permanente; corsi per l'aggiornamento degli insegnanti di Scuola Superiore. Tali iniziative possono essere promosse attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati che intendano commissionarle.

Art. 18 - Prova finale per il conseguimento del titolo.

Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea in Mediazione Linguistica e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa.

Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea e sono composte da sette membri, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

La prova finale consiste nella presentazione di un breve elaborato in cui lo studente sviluppa l'accertamento della conoscenza delle due lingue e culture studiate e sarà predisposta tenendo conto del percorso formativo dello studente (relazione scritta e orale nelle lingue prescelte su un argomento pertinente o sull'esperienza maturata nel corso di stage presso organizzazioni, imprese, ecc.).

L'elaborato è redatto sotto la supervisione di un relatore al quale può essere affiancato un correlatore nel caso di esperienze maturate in strutture esterne all'Università della Calabria. Durante il terzo anno e comunque non prima di avere acquisito centoventi crediti lo studente concorda con il relatore l'argomento dell'elaborato. Lo studente comunica il nominativo del relatore e l'argomento dell'elaborato al Consiglio di corso di laurea.

La proclamazione dei laureati è pubblica ed avviene due volte l'anno in sedute ordinarie con facoltà di indire una ulteriore seduta straordinaria.

La votazione minima associata al titolo di studio è data dalla media pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti fino al momento acquisiti, espressa come frazione di centodieci arrotondata all'intero superiore. Le eventuali lodi concorrono alla determinazione del voto finale come tre punti aggiuntivi ciascuna. Per tutti i candidati la Commissione dispone al massimo di cinque punti

aggiuntivi, ed eventualmente della lode, per meriti relativi al completamento del corso nei tempi previsti dal curriculum standard.

Per i candidati con una votazione minima uguale o superiore a cento, la Commissione può proporre l'integrazione con un massimo di ulteriori cinque punti, ed eventualmente della lode, per meriti relativi alle votazioni riportate nelle discipline linguistiche.

Art. 19 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

L'introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è deliberata dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Corso di Laurea approvata dalla Facoltà. In questo caso, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica potrà prevedere uno specifico ordinamento degli studi per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale ordinamento sarà articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di non più di 40 e non meno di 30 crediti.

Per il Corso in Mediazione Linguistica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale. Il Consiglio di Corso di Laurea potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

La scelta del percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, se questo è previsto, è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere soggetta all'esistenza di requisiti di alcun tipo.

Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, ove questo sia stato introdotto, indicando l'anno del percorso formativo previsto per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno del Corso di Laurea cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- a) La richiesta deve essere inoltrata tra l'1 giugno ed il 31 agosto;
- b) Il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico successivo;
- c) Il Consiglio di Corso di Laurea delibera entro la data di inizio del primo periodo didattico dell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 20 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi.

Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Corso di Laurea allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di didattica frontale e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio di Corso di Laurea delibera entro 45 giorni dal ricevimento della

domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, se del caso, i relativi settori scientifico-disciplinari ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Corso di Laurea delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

Art. 21 - Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso” e “fuori corso” e rinuncia agli studi.

Per essere iscritto “regolarmente in corso” al 2° anno, lo studente deve aver acquisito, entro la data di inizio del 2° anno, almeno 48 crediti. Per essere iscritto “regolarmente in corso” al 3° anno lo studente deve aver acquisito, entro la data di inizio del 3° anno, 100 crediti.

Lo studente che non soddisfi tali condizioni viene considerato “non regolarmente in corso”. Egli resterà in tale condizione fino a quando non soddisfi i requisiti per essere considerato “regolarmente in corso” o non venga a trovarsi nella condizione di “fuori corso”.

Viene considerato “fuori corso” lo studente che al termine della durata normale degli studi non abbia conseguito il titolo.

Gli studenti “non regolarmente in corso” e gli studenti “fuori corso” possono essere oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate. Tali attività possono essere organizzate annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea e svolte da docenti del Corso di Laurea sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dal Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia per l'Incentivazione dei Docenti.

Lo studente ha la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e partecipare alle procedure di ammissione per un nuovo corso di studi con il riconoscimento della precedente carriera.

Art. 22 - Verifica e aggiornamento.

Con una periodicità non superiore a tre anni il Consiglio di Corso di Laurea realizza una revisione del Regolamento Didattico del Corso di laurea.

In occasione di tale revisione, il Consiglio di Corso di Laurea verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti non meno di 8 anni prima. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

20.3.2003

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET